



Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

A.C. 1387

Nota di verifica n. 119
18 ottobre 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	1387
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016
Relatore per la Commissione di merito:	Coin
Gruppo:	Legambiente
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

La proposta di legge in esame, già approvata con modificazioni dal Senato (S. 684), ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016.

Il provvedimento riproduce il testo del disegno di legge di ratifica proposto dal Governo nel corso della XVIII legislatura (AS 1281, presentato il 14 maggio 2019). L'esame dell'atto non è stato poi concluso entro il termine della legislatura.

Nella presente legislatura, dopo la presentazione dell'atto al Senato (AS 684), la Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere non ostativo sul testo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per la riformulazione dell'articolo 3 della proposta di legge di ratifica volta ad aggiornare la decorrenza degli oneri e per l'introduzione dell'articolo 3-bis contenente una clausola di invarianza finanziaria (seduta del 26 luglio 2023).

Il testo del provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Ai fini della valutazione degli effetti finanziari appare possibile utilizzare la relazione tecnica allegata all'AS 684, depositata dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura presso la 5^a Commissione del Senato (seduta del 25 luglio 2023).

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>Articolo 2: prevede l'impegno delle Parti a favorire la collaborazione tra le istituzioni accademiche e di formazione con intese interscolastiche e interuniversitarie, scambio di docenti e ricercatori e ricerche congiunte.</p>	<p>La relazione tecnica riferita all'AS 684 (di seguito, semplicemente "la relazione tecnica") fornisce i seguenti elementi:</p> <p>a) contributi ad istituzioni universitarie costaricane per la creazione ed il funzionamento di cattedre in lingua italiana. Spesa prevista per MAECI: 4.440 euro;</p> <p>b) contributi per accordi di cooperazione universitaria e AFAM. Spesa prevista per MIUR: 40.000 euro;</p> <p>c) sulla base di precedenti accordi analoghi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 giorni, a docenti costaricani, forfettariamente quantificati in 960 euro a persona per soggiorno. Spesa prevista per MAECI: 1.920 euro;</p> <p>d) l'Italia può inviare in Costa Rica 2 docenti universitari (2 biglietti A/R Roma/San José x 1.500 euro ciascuno). Spesa prevista per MUR: 3.000 euro;</p> <p>e) contributi a scuole superiori costaricane per la creazione ed il funzionamento di cattedre di italiano. Spesa prevista per MAECI: 4.000 euro;</p> <p>f) contributi ad enti e istituzioni locali per la realizzazione di corsi e seminari di formazione e aggiornamento per docenti di italiano. Spesa prevista per MAECI: 1.000 euro.</p> <p>La RT riporta le seguenti precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli scambi di docenti e ricercatori universitari, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente [cfr. punti c) e d)]; • per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in euro 120 al giorno e, in linea con la prassi in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti [cfr. punto c)]. <p>TOTALE per MAECI: 11.360 euro. TOTALE per MIUR: 43.000 euro.</p>
<p>Articolo 3: impegna le Parti a promuovere la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le biblioteche e i musei, con lo scambio di materiale informativo, librario e periodico, banche dati, materiale multimediale e di esperti, per la gestione, protezione, conservazione e restauro dei beni e patrimoni culturali.</p>	<p>La relazione tecnica fornisce i seguenti elementi:</p> <p>a) sulla base di precedenti accordi analoghi, per promuovere la collaborazione tra archivi e biblioteche dei due Paesi, l'Italia può offrire annualmente soggiorni di 8 giorni, forfettariamente quantificati in 960 euro a persona a 2 esperti costaricani (un archivista e un</p>

	<p>bibliotecario). Spesa prevista per MIC: 1.920 euro;</p> <p>b) l'Italia può inviare in Costa Rica 2 esperti italiani (un archivista e un bibliotecario): 2 biglietti A/R Roma/San José x 1.500 euro ciascuno). Spesa prevista per MIC: 3.000 euro;</p> <p>c) contributi per la cooperazione nel settore museale e nella conservazione del patrimonio culturale e artistico. Spesa prevista per MIC: 10.000 euro.</p> <p>La RT riporta le seguenti precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli scambi di esperti, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente [cfr. punti a) e b)]; • per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in euro 120 al giorno e, come da prassi in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti [cfr. punto a)]. <p>TOTALE per MIC: 14.920 euro.</p>
<p>Articolo 4: prevede la richiesta delle Parti della partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dall'Accordo, nonché stimolare la partecipazione di altri paesi a progetti nell'ambito dell'Accordo, favorire l'inserimento di progetti blaterali in programmi bi-regionali e multilaterali, ed infine, propiziare la partecipazione di istituzioni pubbliche e private in attività ricadenti nelle aree della cooperazione.</p>	<p>La relazione tecnica non considera la norma.</p>
<p>Articolo 5: prevede che le Parti, d'intesa e nella misura delle proprie disponibilità, favoriranno le attività di istituzioni culturali, scientifiche, artistiche, musicali ed accademiche attraverso accordi specifici.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la promozione di tali attività non comporta nuovi o maggior oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto resta subordinata alla sottoscrizione di accordi specifici e alla presenza di fondi disponibili.</p>
<p>Articolo 6: prevede il rafforzamento della collaborazione nel campo dell'istruzione, con scambio di esperti e di informazioni sugli ordinamenti scolastici, universitari e di istruzione superiore, sulle metodologie didattiche per una più equa valutazione comparativa dei rispettivi certificati e titoli di studio ai soli fini della prosecuzione degli studi.</p>	<p>La relazione tecnica al riguardo prevede:</p> <p>a) per favorire la collaborazione dei sistemi scolastici e universitari e dei rispettivi titoli di studio, l'Italia annualmente può offrire soggiorni di 8 giorni a 2 esperti costaricani, forfettariamente quantificati in 960 euro c.d. Spesa prevista: per MUR, 960 euro; per MIM, 960 euro;</p> <p>b) l'Italia può inviare annualmente 2 esperti in Costa Rica: 2 biglietti A/R Roma/San José x 1.500 euro ciascuno). Spesa prevista: per MUR, 1.500 euro; per MIM, 1.500 euro.</p> <p>La RT riporta le seguenti precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli scambi di esperti, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente [cfr. punti a) e b)];

	<ul style="list-style-type: none"> per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in euro 120 al giorno e, come da prassi in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti [cfr. punto a)]. <p>TOTALE per MUR: 2.460 euro TOTALE per MIM: 2.460 euro.</p>
<p>Articolo 7: prevede lo scambio di documentazione sulle rispettive legislazioni riguardanti le istituzioni di formazione e di istruzione superiore, ai fini di una equa valutazione dei rispettivi certificati e titoli di studio per favorire la prosecuzione degli studi nei livelli superiori. Inoltre, sulle modalità di riconoscimento di titoli e diplomi universitari, le Parti potranno sottoscrivere apposito accordo.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le attività previste non determinano oneri aggiuntivi in quanto trattasi di scambio di informazioni e documentazione che ordinariamente si svolgono in modalità telematica.</p>
<p>Articolo 8: prevede che le parti faranno in modo che Università, Istituti di istruzione superiore e altre istituzioni offrano borse di studio a studenti, specialisti e laureati.</p>	<p>La relazione tecnica al riguardo prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno 9 mensilità di borse di studio del valore di 820 euro ciascuna (borsellino mensile unitario 820 euro x 9). TOTALE per MAECI: 7.380 euro</p>
<p>Articolo 9: impegna le Parti a incrementare la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando le traduzioni, anche con sovvenzioni e premi, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altra parte.</p>	<p>La relazione tecnica al riguardo prevede la collaborazione nel campo dell'editoria mediante la concessione di premi e contributi per promuovere la traduzione e la pubblicazione di libri italiani. TOTALE per MAECI: 500 euro</p>
<p>Articolo 10: stabilisce che le Parti, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie, favoriscano la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, attraverso lo scambio di artisti, di mostre, la partecipazione a festival, rassegne e altre manifestazioni di rilievo, nonché l'organizzazione congiunta di nuove attività; inoltre, prevede l'impegno delle Parti all'attuazione delle disposizioni della convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali.</p>	<p>La relazione tecnica al riguardo prevede:</p> <ol style="list-style-type: none"> cooperazione nel campo delle arti visive e dello spettacolo attraverso iniziative di rilievo nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema. Spesa prevista per MAECI: 30.000 euro; cooperazione nel campo delle arti dello spettacolo attraverso iniziative di rilievo nel settore della musica, della danza e del teatro. Spesa prevista per MIC: 15.000 euro; per lo sviluppo della cooperazione nel settore artistico, mediante lo scambio di esperti e artisti, si prevede di offrire a 4 rappresentanti costaricani soggiorni di 4 giorni forfettariamente quantificati in euro 480 ciascuno. Spesa prevista per MIC: 1.920 euro; si prevede l'invio a San José di 4 esperti e artisti italiani: 4 biglietti A/R Roma/San José per euro 1.500 ciascuno. Spesa prevista per MIC: 6.000 euro; collaborazione in campo cinematografico. Spesa prevista per MIC: 10.000 euro; <p>La RT riporta le seguenti precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> per gli scambi di esperti, le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di

	<p>soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente [cfr. punto c)];</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i soggiorni di durata inferiore ad un mese la spesa è stata quantificata in maniera onnicomprensiva e forfettaria in euro 120 al giorno e, in linea con la prassi in materia, è parametrata al numero di giorni del soggiorno e non alle notti [cfr. punto c)]. <p>TOTALE per MAECI: 30.000 euro TOTALE per MIC: 32.920 euro</p>
<p>Articolo 11: prevede la collaborazione in campo radiotelevisivo, in particolare nel settore di nuovi media.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che gli eventuali oneri discendenti dalla norma saranno posti a carico degli stessi enti direttamente interessati alla realizzazione di tali iniziative. Da tale previsione non derivano pertanto nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.</p>
<p>Articolo 12: prevede l'impegno per contrastare il traffico illecito di opere d'arte, con azioni di prevenzione, repressione e rimedio secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 1970 in materia, nonché l'impegno a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso. A tale scopo, si promuoveranno gli scambi di informazione tecnologica attraverso la creazione di appositi meccanismi di collaborazione per la tutela del patrimonio culturale.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le attività di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte relative alla Convenzione UNESCO del 1970 e le altre forme di collaborazione per la tutela del patrimonio culturale previste sono già svolte nell'ambito delle attività istituzionali delle competenti amministrazioni. Pertanto non determinano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato (bilancio MAECI cap. 2471; bilancio MIC cap. 1018, 1096, 1020).</p> <p>Lo stesso dicasi per gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della Convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali (citata all'art. 1) e di quelle derivanti dalle Convenzione UNESCO del 1972 sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale e del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (menzionate all'art. 16).</p>
<p>Articolo 13: prevede lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù, mediante viaggi di studio, competizioni o altre iniziative, nonché la collaborazione tra i rispettivi organismi pubblici e privati che si interessano delle problematiche giovanili per scambi di esperienze e iniziative di rilevanza internazionale. Le Parti si atterranno alla Convenzione internazionale UNESCO del 2005 contro il doping nello sport.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che per la cooperazione nel settore giovanile e dello sport si prevede una spesa per MAECI di 15.000 euro.</p>
<p>Articolo 14: dispone che le parti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche, nonché l'incoraggiamento di iniziative in ambito europeo e internazionale volte a sostenere programmi di sviluppo sociale</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le attività di incoraggiamento alla collaborazione nello scambio di conoscenze ed esperienze in materia di diritti umani, libertà civili e politiche, nonché pari opportunità di genere e tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche, di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione</p>

	vigente e, pertanto, non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali già correntemente svolte a legislazione vigente dalle competenti Amministrazioni (bilancio MAECI, cap. 3341).
<p>Articolo 15: prevede la promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi nei campi della tecnologia dell'informazione e della multimedialità e, tra le altre, all'insegnamento a distanza, dell'informatica, delle telecomunicazioni, delle biotecnologie, della biomedica e telemedicina, della metallurgia, metalmeccanica e disegno industriale, dell'agricoltura, dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dei trasporti, dell'energia e dei beni culturali, delle industrie creative e culturali e della geofisica per diminuzione dei rischi sismici e vulcanici.</p> <p>A tal fine, si prevede la stipula di specifici accordi tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali. Ciascuna delle due parti potrà sottoporre progetti specifici di cooperazione.</p>	<p>La relazione tecnica riporta quanto segue:</p> <p>a) contributi volti a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di comune interesse. Spesa prevista per MAECI: 30.000 euro;</p> <p>b) progetti congiunti di ricerca su temi di reciproco interesse scientifico e tecnologico. Spesa prevista per MUR: 30.000 euro;</p> <p>TOTALE per MAECI: 30.000 euro.</p> <p>TOTALE per MUR: 30.000 euro.</p>
<p>Articolo 16: prevede che le Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini e la valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale, facilitando anche l'attività di studiosi dell'altra parte nel proprio Paese. Particolare attenzione sarà posta agli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali UNESCO del 1972 sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale e del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che per i contributi per promuovere la cooperazione in campo archeologico si prevede una spesa per MAECI di 11.600 euro.</p>
<p>Articolo 17: prevede l'impegno a facilitare l'ingresso, la permanenza e uscita di persone, materiali e attrezzature dell'altra Parte previsti nelle attività indicate nell'Accordo.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che il rispetto della legislazione vigente nel territorio italiano in materia di ingresso, permanenza, mobilità e uscita di persone, materiali e attrezzature dell'altra Parte è garantito con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, pertanto, non si prevedono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto trattasi di attività rientranti nell'ambito degli ordinari compiti istituzionali già correntemente svolte a legislazione vigente dalle competenti Amministrazioni.</p>
<p>Articolo 18: disciplina la protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione dell'Accordo, impegnando le Parti a non divulgare a terze parti senza consenso le</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le attività previste dal presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto sono subordinate alla</p>

informazioni scientifiche e tecnologiche frutto della cooperazione, nonché al trasferimento di tecnologie tra i rispettivi enti interessati.	sottoscrizione di accordi specifici in materia di tutela dei diritti sulla proprietà intellettuale.
Articolo 19: prevede l'istituzione di una Commissione mista per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi, incaricata di esaminare lo sviluppo della cooperazione, redigere dei programmi esecutivi pluriennali e valutare lo stato d'attuazione del presente Accordo.	La relazione tecnica sulla Commissione mista, precisa che l'organismo si riunirà alternativamente in Italia e in Costa Rica ogni 3 anni. Nell'ipotesi dell'invio in missione nel 2025 di 4 dirigenti, di cui 2 del MAECI, 1 del MUR e 1 del MIC, per 4 giorni, la spesa viene quantificata nei seguenti termini: <ul style="list-style-type: none"> • viaggio (1.900 euro x 4 biglietti A/R Roma/San Josè): 7.600 euro; • pernottamento (120 euro x 3 gg. x 4 pp.): 1.440 euro; • vitto (60 euro x 4 gg. x 4 pp.): 960 euro. TOTALE per MAECI: 5.000 euro. TOTALE per MUR: 2.500 euro. TOTALE per MIC: 2.500 euro.
Articoli 20 e 21: prevede che ogni controversia su interpretazione e applicazione dell'Accordo sarà risolta tramite consultazione e negoziato per via diplomatica (articolo 20) e dispone i termini per la denuncia, la cessazione dell'Accordo e la possibilità che la sua modifica avverrà consensualmente tramite via diplomatica (articolo 21).	La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni non discendono oneri per la finanza pubblica in quanto per ciò che concerne le eventuali future modifiche all'Accordo, le stesse saranno effettuate secondo le disposizioni vigenti e, quindi, nell'eventualità di modifiche comportanti nuovi o maggiori oneri, mediante apposita autorizzazione con provvedimento legislativo ad hoc; la risoluzione di eventuali controversie non comporta oneri in quanto avverrà nell'ambito delle relazioni diplomatiche.

Riepilogo degli oneri derivanti dell'Accordo distinti per articolo (in euro)			
	2023	2024	Dal 2025
Art. 2	54.360	54.360	54.360
Art. 3	14.920	14.920	14.920
Art. 6	4.920	4.920	4.920
Art. 8	7.380	7.380	7.380
Art. 9	500	500	500
Art. 10	62.920	62.920	62.920
Art. 13	15.000	15.000	15.000
Art. 15	60.000	60.000	60.000
Art. 16	11.600	11.600	11.600
Art. 19 valutati	---	---	10.000
TOTALI	231.600	231.600	241.600

La relazione tecnica afferma che l'onere complessivamente discendente dagli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16 e 19 dell'Accordo è pari ad euro 231.600 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e ad euro 241.600 (annui, si intende) a decorrere dal 2025.

Riepilogo degli oneri discendenti dall'Accordo e suddivisione tra le amministrazioni <i>(in euro)</i>			
Ministero	2023	2024	dal 2025
MAECI	105.840	105.840	110.840
MUR	75.460	75.460	77.960
MIC	47.840	47.840	50.340
MIM	2.460	2.460	2.460
TOTALI	231.600	231.600	241.600

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>Articolo 3: agli oneri derivanti dall'articolo 19, valutati in 10.000 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2025, e dagli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15 e 16, pari a 231.600 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, per euro 231.600 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e per euro 241.600 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.</p>	<p>La relazione tecnica non commenta specificamente le norme.</p>
<p>Articolo 4: prevede che dalle disposizioni dell'accordo in esame, ad esclusione degli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, e 19, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che le amministrazioni interessate vi provvedono mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 1). Inoltre, agli eventuali oneri relativi all'articolo 21 (modiche dell'Accordo) si fa fronte con apposito provvedimento legislativo (comma 2).</p>	

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l'Accordo in esame disciplina la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica e riproduce l'analogo atto esaminato nel corso della precedente legislatura (AS 1281).

Gli oneri vengono indicati dall'art. 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in 10.000 euro ogni tre anni a decorrere dall'anno 2025 (articolo 19 dell'Accordo) e in 231.600 euro annui a decorrere dall'anno 2023 (articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15 e 16 dell'Accordo). Inoltre, all'articolo 4 è contenuta una clausola di invarianza finanziaria per cui dalle disposizioni dell'accordo in esame – esclusi gli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, e 19 - non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si osserva che tutti gli oneri stimati dalla relazione tecnica sono configurati come "spese autorizzate" e, quindi, come limiti di spesa, eccetto quelli relativi all'articolo 19 (Commissione mista) i cui oneri sono valutati.

In merito alla Commissione prevista all'art. 19 dell'Accordo, che si riunisce ogni 3 anni, a decorrere dal 3° anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, si osserva che tale ipotesi, che condiziona la modulazione temporale del relativo onere, è riportata nella medesima RT ma non emerge espressamente dal testo dell'Accordo né dal disegno di legge di ratifica. La quantificazione appare pertanto corretta nel presupposto che trovi effettiva applicazione l'ipotesi indicata.

Infine, si prende atto dei restanti elementi ed ipotesi formulati dalla relazione tecnica con riguardo alla neutralità finanziaria delle norme di cui agli artt. 4, 7, 11, 12, 14, 17, 18 e 20 dell'Accordo nonché di quanto stabilito dall'art. 4, comma 2, del disegno di legge di ratifica, in base al quale agli eventuali oneri relativi all'articolo 21, comma 2 dell'Accordo (modiche dell'Accordo), si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

In particolare, sulla collaborazione in campo radiotelevisivo (articolo 11), la RT afferma che gli eventuali oneri discendenti dalla norma saranno posti a carico degli stessi enti direttamente interessati alla realizzazione di tali iniziative. Al riguardo, posta l'invarianza degli oneri affermata dalla RT, appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo in ordine ai profili di potenziale onerosità della previsione, anche in considerazione dell'inclusione della RAI-Radiotelevisione di Stato nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ("elenco ISTAT").

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 3, comma 1, fa fronte agli oneri derivanti dall'articolo 19 dell'Accordo, valutati in 10.000 euro ogni tre anni a decorrere dal 2025, nonché a quelli derivanti dagli articoli 2, 3, 6, 8, 9, 10, 13, 15 e 16 dell'Accordo stesso, pari a 231.600 annui a decorrere dal 2023.

Ai citati oneri, complessivamente determinati in euro 231.600 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e in euro 241.600 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo non si formulano osservazioni, posto che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità.

Il successivo comma 2 autorizza conseguentemente il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Inoltre si fa presente che l'articolo 4, comma 1, reca una clausola di invarianza secondo cui dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica - ad esclusione degli articoli dell'Accordo stesso puntualmente richiamati nella norma di copertura di cui al comma 1 dell'articolo 3 - non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, precisandosi che le amministrazioni interessate vi provvederanno mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ciò posto, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.

Il successivo comma 2 prevede, invece, che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 21 dell'Accordo, relativo a future modifiche dello stesso, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo non si formulano osservazioni, rilevandosi che si tratta di una previsione normativa consolidata nei disegni di legge di ratifica di analoghi Accordi di cooperazione^[1].

[1] Si vedano in tal senso, nella legislatura in corso la legge n. 76 del 2023, recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010, e nella XVIII legislatura la legge n. 216 del 2021, recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011" e la legge n. 153 del 2019, recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006".